

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1992

riguardante la conclusione di accordi di cooperazione bilaterale fra la Comunità economica europea e, rispettivamente, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia, relativi alla scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente (STEP)

(92/132/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, con la decisione 89/625/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato due programmi specifici di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (1989-1993), uno dei quali è denominato «Scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente» (STEP); che, ai sensi dell'articolo 8 della suddetta decisione, la Commissione è autorizzata a negoziare accordi con paesi terzi e, in particolare, con i paesi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, al fine di associarli integralmente o parzialmente ai programmi;

considerando che, con la decisione 87/177/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha approvato la conclusione, in nome della Comunità economica europea, degli accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità economica europea e, in particolare, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia;

considerando che i governi dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia hanno chiesto di partecipare ai programmi comunitari di ricerca ambientale;

considerando che la Comunità, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia, hanno problemi ambientali comuni e prevedono di trarre reciproco beneficio alla cooperazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono adottati, a nome della Comunità gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia, relativi ad un programma di ricerca e sviluppo nel settore della scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente (STEP).

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità economica europea, alla notifica di cui all'articolo 10 degli accordi.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
João PINHEIRO

⁽¹⁾ GU n. C 179 del 10. 7. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 55. Decisione del 15 gennaio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 29.